PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 2911 del 2020
Decreto nr. 105/2020

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLA MAGGIORAZIONE DEL 30% SULLE TARIFFE A TITOLO DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT).

IL PRESIDENTE

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014;

Con l'assistenza del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

PREMESSO CHE:

- l'art. 56 del D.Lgs. 446/1997 attribuisce alle Province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, in sostituzione delle soppresse imposta erariale ed addizionale provinciale di trascrizione;
- la Provincia di Pisa ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (IPT) con Delibera di Consiglio n. 368 del 18 dicembre 1998, esecutiva a norma di legge, oggetto di modifica con Delibera di Consiglio n. 38 del 18 marzo 1999 e con Delibera di Consiglio n. 163 del 29 settembre 2000, esecutive a norma di legge, applicando sul tributo base una maggiorazione dell'aliquota del 20%, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 27 novembre 1998, n. 435, avente per oggetto "*Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione*";
- ai sensi dell'art. 1, comma 154, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) è stata introdotta la possibilità di aumentare l'aliquota fino ad un massimo del 30%;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 156 del 29 dicembre 2006 veniva disposto l'aumento al 30% della maggiorazione sulle tariffe a titolo di imposta provinciale di

trascrizione, aliquota riconfermata negli anni successivi con apposite deliberazioni di Giunta Provinciale;

- il Decreto Presidenziale n. 153 del 17/12/2019 ha confermato, anche per il 2020, la maggiorazione del 30 % sulle tariffe a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT);
- tenuto conto che la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all'art. 1, comma 37, lett. a), ha modificato l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), estendendo all'anno 2018, oltre che per gli anni 2016 e 2017, la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;
- dato atto che non risultano disposizioni che abbiano prorogato tale sospensione e che quindi, a decorrere dall'anno 2019, è possibile procedere all'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

VISTI:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – che al comma 1 prevede che gli Enti Locali deliberino, entro il 31 dicembre, il Bilancio di Previsione per il triennio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di approvazione del Bilancio di Previsione può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che "*Al bilancio di previsione sono allegati [...] c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*;
- l'art. 54 del D.Lgs. 446/1997, l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, i quali sanciscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), nel quale è stabilito che "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";

RITENUTO necessario, ai fini degli equilibri di bilancio, provvedere a confermare espressamente, anche per l'anno 2021, l'applicazione della maggiorazione del 30% sulle tariffe a titolo di imposta provinciale di trascrizione (IPT);

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, nel quale è previsto che "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*";

VISTA la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, avente per oggetto "Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.", ed in particolare l'art. 7, che si riporta integralmente qui di seguito:

7. Pubblicazione ed efficacia degli atti relativi ai tributi provinciali
Nell'ambito dei tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, l'unica disposizione che prevede la pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet www.finanze.gov.it con efficacia costitutiva è l'art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011 in materia di imposta RC auto. Le variazioni dell'aliquota di tale imposta, in particolare, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della relativa deliberazione sul predetto sito internet, secondo il meccanismo che, come si è chiarito al paragrafo 6 della presente circolare, è stato poi mutuato dal legislatore per l'imposta di soggiorno. In proposito, si fa presente che l'art. 17 in disamina – a differenza di quanto dispone l'art. 13, comma 15-quater, per l'imposta di soggiorno – non stabilisce il termine entro cui il MEF, a seguito della ricezione dell'atto, deve provvedere alla sua pubblicazione, termine che è stato poi individuato in sette giorni lavorativi dal D. M. del 3 giugno 2011, emanato in attuazione del medesimo art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011. Si fa presente, infine, che per i tributi provinciali diversi dall'imposta RC auto – vale a dire, a legislazione vigente, l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) – è comunque dovuta ai sensi del più volte menzionato art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, la trasmissione degli atti regolamentari e tariffari al MEF, che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, ne assicurerà la pubblicità informativa mediante pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Occorre, al riguardo, rilevare che, la legge non pone a carico delle province alcun termine entro il quale effettuare la trasmissione degli atti in parola; è evidente, tuttavia, che, al fine di non vanificare detta finalità informativa, l'inserimento degli stessi nel Portale deve essere effettuato tempestivamente e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurarne la conoscibilità con un congruo anticipo rispetto alla scadenza degli adempimenti tributari in essi disciplinati.

VISTI il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE, ed il parere di **regolarità contabile**, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DECRETA

1) Di confermare, per l'anno 2021, la maggiorazione del 30% sulle tariffe a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), nel rispetto delle disposizioni recate dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 e dall'art. 1, comma 154, della L. 296/2006;

2) Di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, ed all'Unità Territoriale ACI di Pisa - Ufficio PRA;

3) Di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto sul sito informatico della Provincia di Pisa, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009;

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di renderlo già esecutivo alla data di adozione del Bilancio di Previsione 2021-2023, il cui termine di deliberazione è stato differito al 31 gennaio 2021 ex art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente
Massimiliano Angori